

## TRIBUNALE TORINO

30 SETTEMBRE 2002

GIUDICE: GALLO

PARTI: X e Y

**Informatica • Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici**

- Acquisizioni dei codici segreti delle value card.
- Insussistenza del reato

*L'art. 615-quater c.p. sanziona penalmente tutte le condotte che si sostanzino in violazioni di un ambito di riservatezza informatica di un soggetto. La norma è inapplicabile al caso di specie in quanto fa difetto, da un lato, l'idoneità del codice digitato da x all'accesso a un sistema informatico, dall'altro il carattere protetto del sistema in cui x si sarebbe introdotto. Infatti la sfera di riservatezza informatica della società continua a restare totalmente chiusa e inaccessibile all'utente.*

**Informatica • Frode informatica • Utilizzo abusivo di codici segreti delle value cards**

- Insussistenza del reato

*Per la configurabilità del delitto di frode informatica è necessario che si realizzi una delle due condotte alternative prefissate dalla norma incriminatrice: alterazione del funzionamento di un sistema informatico, che consiste nella modificazione delle condizioni in cui il sistema si trovava anteriormente alla condotta delittuosa, ovvero l'intervento su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema che comporta necessariamente una modificazione delle condizioni originarie del sistema. Nessuna delle condotte si realizza nell'abusivo utilizzo dei codici di ricarica che non provoca alterazioni del sistema, ma soltanto il diniego della ricarica al successivo utilizzatore del codice.*

**1. PREMESSA: IL MECCANISMO DI « RICARICA » DELLE SIM CARDS OMNITEL MEDIANTE « VALUE CARDS ».**

La vicenda per cui è processo non può essere correttamente compresa senza una premessa, che si reputa di basilare importanza, relativa ad alcune nozioni fondamentali sul funzionamento dei telefoni cellulari e sui loro sistemi di « ricarica ». Si tratta di nozioni derivanti in parte da massime di comune esperienza (attesa la capillare diffusione dell'uso dei telefoni cellulari nella vita quotidiana), ed in parte dalle dichiarazioni contenute nell'atto di denuncia-querela che ha originato il procedimento nonché dalle dichiarazioni rese il 30.9.2002 dal teste Celestino (responsabile del dipartimento investigazioni della OMNITEL) per quanto più specificamente attiene ai contratti di utenza stipulati con la predetta società.

Come è noto, ogni telefono cellulare necessita di corrente elettrica per il suo funzionamento. Tutti i telefoni cellulari in commercio sono perciò dotati di batterie ricaricabili (mediante allacciamento alla rete domestica del possessore) che assicurano l'approvvigionamento dell'energia elettrica necessaria. Non è peraltro questo il tipo di « ricarica » che assume rilievo nel presente processo. Nel linguaggio corrente, infatti, si parla, alquanto impropriamente, anche di una « ricarica » relativa alla « SIM card » di ciascun telefono cellulare: ogni apparecchio, come è noto, funziona grazie

all'inserimento in esso di una piccola scheda, la SIM card, che reca in sé il numero di utenza dell'apparecchio, rappresentandone per così dire « l'anima ». Tramite questa scheda è possibile porre in atto un certo traffico telefonico, per il quale, naturalmente, l'utente deve versare alla società telefonica un corrispettivo.

Mentre risulta sempre meno frequente l'adozione del sistema — utilizzato normalmente per le utenze fisse — del computo delle chiamate effettuate, della loro durata e della loro distanza, con successivo addebito in bolletta del corrispettivo per esse dovuto, la prassi oggi più comunemente adottata nei contratti relativi ad utenze cellulari è la seguente: ogni possessore di cellulare stipula un contratto con una delle società che gestiscono il traffico telefonico (le più note: Telecom Italia Mobile, Omnitel, Wind, Infostrada e altre), in forza del quale egli potrà attivare un « traffico telefonico » (normalmente costituito da chiamate in uscita, essendo la ricezione per lo più gratuita) corrispondente al credito da lui previamente costituito presso il gestore.

Nella telefonia mobile, dunque, « ricaricare » la SIM card del telefonino (o, ellitticamente, ricaricare il telefonino) significa semplicemente accreditare alla società che gestisce il traffico telefonico una certa somma di denaro che consentirà al possessore del cellulare di mettere in atto un corrispondente traffico telefonico (traffico che varierà in funzione del numero di chiamate, della loro durata, della tipologia — verso utenze fisse o verso cellulari — ecc.).

Per effettuare questo tipo di « ricarica » (che, si è detto, è semplicemente un accredito di denaro al gestore del traffico telefonico) la prassi commerciale ha escogitato una serie di meccanismi i più disparati: si va dalla « ricarica » tramite « Bancomat », alla ricarica tramite comunicazione telefonica effettuata presso i punti vendita dei vari gestori sparsi sul territorio, fino alla ricarica mediante schede acquistabili presso numerosi pubblici esercizi (per lo più tabaccherie).

Il sistema che assume rilevanza nel presente procedimento è proprio quest'ultimo: la « ricarica » mediante scheda acquistata in tabaccheria. Esso consta dei seguenti snodi procedurali (cfr. esame teste Celestino cit.):

1) il gestore (nel nostro caso la OMNITEL), mediante un apposito programma informatico, seleziona secondo la domanda del mercato un certo quantitativo di « codici », ossia successioni di 14 cifre. L'elenco di tali codici (in sostanza, un elenco di numeri a 14 cifre) viene trasmesso (mediante supporto informatico criptato) ad una ditta che provvede a produrre altrettante tessere di cartoncino ciascuna delle quali contiene un diverso numero, coperto da una vernice asportabile;

2) le tessere (che la OMNITEL ha ribattezzato « Value Cards ») vengono poi vendute in tabaccheria, al prezzo di lire 60.000 o 110.000 (secondo che permettano di costituire presso il gestore un credito pari a lire 50.000 o rispettivamente 100.000 di traffico telefonico);

3) l'utente, acquistata la tessera, gratta la vernice che nasconde il numero a 14 cifre, venendo con ciò a conoscenza del numero stesso; indi chiama il numero telefonico 2010, mettendosi così in contatto con un risponditore automatico collegato al « sistema informatico ricariche » OMNITEL; procede poi a digitare, sul proprio apparecchio, il numero a 14 cifre che ha appreso dalla scheda acquistata: il numero digitato dall'utente viene automaticamente raffrontato dal sistema informatico con l'elenco dei codici a 14 cifre messi in commercio dalla OMNITEL: se il nu-

mero risulta esistente e ancora non utilizzato né « bloccato » per altro motivo, il sistema accredita automaticamente all'utente una « ricarica » corrispondente al valore della scheda, provvedendo contemporaneamente ad annotare informaticamente che il numero digitato è stato utilizzato.

In pratica, collegarsi col 2010 e digitare il codice a 14 cifre è come fornire alla OMNITEL la prova dell'avvenuto versamento della somma di lire 60.000 o 110.000 per l'acquisto della « Value Card », ciò che dà diritto ad usufruire del corrispondente traffico telefonico. L'intera operazione, spogliata dei contenuti tecnologici, assomiglia assai da vicino a ciò che avviene in quei bar nei quali, per ottenere la tazzina di caffè, occorre esibire al barista lo scontrino attestante l'avvenuto pagamento del prezzo alla cassa: digitare il codice a 14 cifre è come rammostrare al cameriere lo scontrino.

Volendo poi approfondire la riflessione sulla natura delle « Value Cards », non può sfuggire l'analogia con i titoli di credito al portatore: il possessore della « Value Card » è automaticamente possessore anche del credito al traffico telefonico da essa abilitato: quali che siano i modi con cui è venuto in possesso della scheda, egli potrà comunque « ricaricare » il proprio apparecchio semplicemente telefonando al 2010 e digitando il numero a 14 cifre appreso dopo aver grattato l'apposito campo della scheda. Si tratta peraltro soltanto di una analogia, perché nel nostro caso, a ben guardare, il conseguimento dell'accredito telefonico deriva non già dal possesso della scheda (=principio di « incorporazione » del credito), bensì dalla semplice conoscenza del numero stampigliato sulla stessa: in altre parole, per poter ricaricare il proprio cellulare non è neppure necessario entrare materialmente in possesso della « Value Card », essendo sufficiente conoscere il numero in essa contenuto: la possibilità della ricarica è legata ad un elemento immateriale quale la conoscenza di un numero.

## 2. LA NOTITIA CRIMINIS, LE INDAGINI, IL PROCESSO.

In data 12 agosto 1999 Roberto, procuratore della OMNITEL PRONTO ITALIA S.p.A., dopo aver brevemente illustrato il meccanismo di ricarica mediante « Value Cards », denunciava alla Polizia postale di Roma che a partire dal precedente mese di febbraio, e con intensità via via crescente, nella zona di Torino e provincia si erano verificate contestazioni da parte di clienti i quali, pur avendo regolarmente acquistato « Value Cards » nei punti vendita autorizzati, non erano riusciti a ricaricare il proprio cellulare perché, digitando il codice a 14 cifre dopo aver chiamato il risponditore automatico, apprendevano che il codice era stato già utilizzato. Il denunciante sporgeva poi formale querela, esternando sospetti sugli incaricati delle società (in particolare la Alfa s.r.l. e la coop. Beta) incaricate della distribuzione delle « Value Cards » ai singoli esercenti (ipotizzando in sostanza che costoro fossero venuti abusivamente a conoscenza dei codici a 14 cifre stampigliati sulle cards prima che queste ultime venissero vendute al dettaglio). Il denunciante forniva altresì alla polizia giudiziaria un elenco dei soggetti (convenzionalmente definiti « contestatori ») che non erano riusciti a ricaricare il loro cellulare, elenco che costituiva il punto di avvio delle indagini. La Polizia Postale del compartimento di Torino provvedeva a verificare quali utenze fos-

sero state « ricaricate » con le « Value Cards » che successivamente erano state acquistate dai « contestatari »; e dai numeri di tali utenze risaliva all'identità degli intestatari, convenzionalmente definiti « beneficiari ». Il risultato della verifica era decisamente sorprendente e assai indicativo: l'elenco dei « beneficiari », vale a dire dei soggetti che avevano ricaricato il proprio cellulare con schede successivamente acquistate da altri, si compone quasi esclusivamente di cittadini romeni e moldavi, con rare eccezioni riguardanti italiani e albanesi (cfr. l'elenco allegato alla richiesta di indagini del P.M. in data 13.1.2000, relativo ad alcune centinaia di « Value Cards »). I nominativi più ricorrenti, in particolare, erano quelli dei cittadini romeni dimoranti in Torino Vasile (436 chiamate al 2010 per ricaricare utenze cellulari); Doinita (206 chiamate al 2010), e Constantin, alias Razvan, con 297 chiamate a fini di ricarica (non tutte le chiamate, per la precisione, si concludevano con l'effettiva ricarica, perché poteva accadere che, per un errore nella digitazione dei tasti o altro intoppo, la procedura venisse interrotta e ripetuta, potendosi pertanto avere anche due o più chiamate al 2010 per una medesima ricarica) (omissis). L'impressionante frequenza con cui, a fronte di « contestatari » sempre diversi, ricorrevano le medesime persone, oltretutto appartenenti ad un ambito geografico ben determinato e ad un'area di « marginalità sociale » (testimoniata per es. dall'uso di false generalità e confermata dai servizi di appostamento e pedinamento svolti dalla P.G.), induceva evidentemente a ritenere provata la buona fede dei « contestatari », e contemporaneamente costituiva grave indizio di responsabilità a carico dei sopra menzionati stranieri. Restava però da comprendere quale fosse il *modus operandi* in virtù del quale le « Value Cards » potevano essere utilizzate una prima volta ed essere poi reimmesse nel mercato in danno dei successivi acquirenti in buona fede. La citata annotazione di P.G., a pagina 4, ci informa che « allo stato attuale delle indagini non sono emersi elementi tali da far ricondurre il fenomeno delittuoso a soggetti operanti nella catena creazione / distribuzione ».

A pag. 5 dell'annotazione citata la polizia postale definisce invece come « di particolare rilevanza » le informazioni fornite a verbale da tale Adobrite, beneficiaria di una ricarica abusiva. Adobrite, cittadina rumena, viene sentita a verbale il 24.11.1999 (il verbale trovasi allegato alla più volte citata annotazione); in quella sede la donna fornisce una sua giustificazione in merito alla ricarica abusiva (che dice effettuata da un suo cugino abitante in Romania, cui ella avrebbe prestato il cellulare); indi si dichiara cosciente di Vasile e di Doinita (che chiama col nomignolo di « Doina »); infine rivela agli inquirenti le modalità utilizzate dai predetti Vasile e Doinita per i loro illeciti traffici, modalità che la Adobrite avrebbe sentito esporre durante una festa di compleanno ai suoi connazionali sopra citati. Il meccanismo descritto dalla Adobrite è il seguente: si acquista regolarmente una « Value Card » e la si utilizza dopo aver evidenziato il codice a 14 cifre. Successivamente, con uno smalto per unghie color argento, si ricopre il codice e si richiude accuratamente l'involucro di nylon che contiene la scheda nuova. A questo punto ci si reca in tabaccheria e si chiede di acquistare una « Value Card »; la si riceve dal tabaccaio ma, al momento di pagarla, si simula di non avere denaro a sufficienza e si finge di restituire la scheda all'esercente. In realtà, ciò che viene restituito al tabaccaio non è la « Value Card » nuova, bensì quella già utilizzata e « rimessa a nuovo » nel modo sopra descritto. Tutta l'operazione, in

buona sostanza, si ridurrebbe ad un furto con mezzi fraudolenti (artt. 624-625 n. 2 c.p.) della scheda nuova, che viene sostituita con quella già utilizzata senza che il tabaccaio si accorga di nulla.

A questo punto il gioco ricomincia, ed anche la scheda così fraudolentemente sottratta viene utilizzata, poi artigianalmente ripristinata e impiegata per un nuovo furto.

La Adobrite spiega infine che i suoi connazionali sono soliti portare con loro fogli di carta contenenti elenchi di cifre: evidentemente i codici utilizzabili per le ricariche, da comunicare a terzi a prezzo ridotto, senza materialmente portare con sé le « Value Cards » in cui tali numeri erano originariamente riportati.

A quanto risulta dagli atti, gli inquirenti hanno ritenuto che le dichiarazioni rese dalla Adobrite contro i suoi connazionali ed amici siano definitivamente illuminanti circa le modalità di abusivo apprendimento dei codici a 14 cifre. L'ipotesi del furto seguito dall'artigianale ricostruzione della « Value Card » con smalto per unghie troverebbe altresì serio conforto, sempre secondo gli inquirenti, nei risultati delle perquisizioni eseguite dalla Polizia di Stato nel dicembre 1999, segnatamente nel rinvenimento, presso tale Joita, di « un kit per manicure contenente due forbicine, una spatolina sottile ed un eye-liner di colore grigio » (omissis).

Collateralmente ai diretti responsabili dei furti delle Value Cards, l'accusa ha poi individuato una serie di soggetti che — pur in assenza di prove circa il loro diretto coinvolgimento nel furto delle schede — si sarebbero resi responsabili di condotte penalmente rilevanti per avere ricaricato una o più volte il loro cellulare, ovvero quello di familiari o amici, a prezzi decisamente inferiori a quelli praticati dai rivenditori autorizzati, utilizzando codici che sono risultati successivamente reimmessi nel mercato. In questa categoria di soggetti rientra l'odierno imputato Tizio.

Più precisamente, a suo carico figurano i seguenti elementi di prova:

1) dalle registrazioni dei tabulati forniti dalla OMNITEL alle forze di polizia risulta che Tizio ha effettuato alcune ricariche delle utenze 0347/7336 ... (intestata a lui medesimo) e 0347/9082 ... (intestata alla moglie Sempronina). Si tratta di ricariche effettuate digitando numeri che in seguito sono stati vanamente utilizzati da altri utenti in buona fede (cfr. annotazione di P.G. 31.7.2000 del Compartimento Polizia Postale di Torino);

2) interrogato in merito alle modalità con cui avesse effettuato le ricariche delle utenze di cui sopra, Tizio ha dichiarato (cfr. verbale di sommarie informazioni 12.11.1999, spontaneamente confermato dopo l'interruzione del verbale e l'invito a nominare un difensore) che nel mese di maggio 1999, mentre si trovava ai giardini pubblici con il figlio in tenera età, era stato avvicinato da uno sconosciuto il quale si era offerto di ricaricargli il telefonino grazie ad alcuni numeri che l'individuo (di nazionalità straniera) portava con sé, annotati su un block notes; il tutto al prezzo di lire 60.000 anziché 110.000 come richiesto nei negozi autorizzati. L'imputato aveva accettato, e la ricarica era stata effettuata, in modo apparentemente regolare. Il giorno dopo il Tizio era tornato nel medesimo luogo, portando con sé il cellulare della moglie e quello del cognato Raffaele, cui aveva preventivamente chiesto se fosse interessato a ricariche a buon mercato, ricevendone risposta positiva. Aveva incontrato lo straniero del giorno precedente ed aveva effettuato le due ricariche. Infine l'imputato

ha ammesso di aver proceduto ad ulteriori, analoghe ricariche nei giorni seguenti, sempre per mezzo del medesimo straniero il quale rilevava dal block notes in suo possesso i numeri da digitare per effettuare la ricarica;

3) infine, la descritta condotta del Tizio è confermata dalle dichiarazioni rese agli inquirenti da un suo collega di lavoro, Caio (titolare dell'utenza cellulare 0347/88721 ...), il quale, interrogato in data 20.9.2000, ha riferito: « ... Tizio mi richiese se volessi caricare la scheda OMNITEL cosa che accettai consegnandogli, la sera stessa alla fine del turno di lavoro, il mio cellulare con all'interno la relativa scheda. Il giorno seguente lo stesso mi riconsegnò il cellulare ed io in cambio gli consegnai lire 40.000 ».

I risultati dell'attività di P.G., le affermazioni sostanzialmente confessorie del Tizio, e le convergenti dichiarazioni del suo collega Caio consentono di affermare con sufficiente certezza che Tizio ebbe ad avvalersi, per la ricarica di cellulari propri, di parenti e di amici, di numeri di codice della cui illecita provenienza non poté non avere contezza considerata l'identità (ignota) di chi gli offriva la ricarica, le anomale modalità di ricarica utilizzate (=digitazione di numeri annotati in un block notes) ed il prezzo pagato (pari alla metà del prezzo di mercato).

Tizio, unitamente ad altri undici coimputati fra cui i già citati Vasile, Doinita e Constantin, è stato pertanto citato a giudizio con decreto del P.M. in data 27.2.2002.

All'udienza del 13 maggio 2002 egli ha preliminarmente richiesto di essere giudicato con rito abbreviato, subordinando la richiesta all'acquisizione delle trascrizioni degli esami testimoniali (svoltisi in altro procedimento) di Paolo e Silvana, rispettivamente Ispettore di Polizia e dipendente Omnitel. In relazione a tali richieste istruttorie il P.M. ha chiesto a prova contraria l'esame di Celestino.

Questo giudice ha accolto la richiesta di giudizio abbreviato ed ammesso tutti i mezzi di prova indicati dalle parti, che sono stati assunti nelle udienze del 14.6 e 30.9.2002. Indi, ultimata la discussione, è stata pubblicata, mediante lettura del dispositivo in udienza, la presente decisione.

### 3. IL DELITTO DI CUI ALL'ART. 615-QUATER C.P. (CAPI P ED R).

Ai capi P ed R della rubrica viene ascritto al Tizio (nel secondo caso in concorso morale con il Caio) il delitto di « detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici » di cui all'art. 615-*quater* c.p., delitto commesso allo scopo di intervenire sui dati del sistema informatico e così perpetrare il susseguente delitto di cui all'art. 640-*ter* c.p..

Al fine di meglio valutare la sussistenza degli elementi costitutivi di questa figura delittuosa, introdotta nell'ordinamento con legge n. 547/'93, sembra utile premettere alcune considerazioni interpretative di ordine sistematico, teleologico e letterale.

Sotto il profilo sistematico va osservato come l'art. 615-*quater* c.p. si ponga come norma di completamento della tutela fornita ai sistemi informatici e telematici dall'art. 615-*ter* c.p.. Con tale ultimo articolo (esso pure introdotto dalla l. 547/'93) si puniscono condotte di abusivo accesso o permanenza all'interno di sistemi informatici; in altre parole, condotte « di danno » qualificate dal verificarsi dell'evento pregiudizie-

vole, individuato dal legislatore nel fatto che persona non autorizzata si introduca o permanga in un sistema informatico. Rispetto alla previsione dell'art. 615-ter c.p. la norma di cui all'articolo seguente fornisce una « tutela anticipata », giacchè sanziona una serie di condotte preparatorie del reato di ingresso abusivo che potrebbero anche non ricadere nell'ambito del tentativo rilevante ex art. 56 c.p. (=si pensi alla mera ricezione di una chiave d'accesso, che di per sé non configura ancora un atto univocamente diretto all'ingresso abusivo in un sistema informatico). Il carattere « integrativo » dell'art. 615-quater rispetto all'art. 615-ter induce a ravvisare, alla base delle due norme, il medesimo interesse tutelato.

Si tocca così l'aspetto riguardante il bene giuridico protetto dalle due disposizioni. A tal proposito non può sfuggire, né esser considerato irrilevante, il fatto che il legislatore abbia collocato gli artt. 615-ter e-quater nella medesima sezione del codice penale, quella relativa ai « delitti contro la inviolabilità del domicilio », e più precisamente dopo il delitto di violazione del domicilio e dopo il delitto di « interferenze illecite nella vita privata » di cui all'art. 615-bis c.p..

Il senso della scelta del legislatore è evidentemente quello di considerare il sistema informatico di un soggetto alla stregua del domicilio di questi, o più in generale alla stregua di tutti gli altri spazi in cui si esplica la vita privata della persona (si parla infatti di « spazio informatico del soggetto »).

Da questa collocazione si trae inevitabilmente la conseguenza che l'art. 615-quater c.p. (e prima ancora l'art. 615-ter) sanziona penalmente tutte (e solo) le condotte che si sostanzino in violazioni di un ambito di riservatezza informatico di un soggetto.

L'esame letterale delle disposizioni si armonizza perfettamente con questo assunto, perché sia l'art. 615-ter che l'art. 615-quater colpiscono solo le condotte che — sia in modo effettivo, sia a livello di atto preparatorio — violino sistemi informatici « protetti da misure di sicurezza ». Questa specificazione normativa rappresenta dunque il cuore dell'oggetto della tutela penale.

Fatta questa premessa occorre verificare se nella condotta ascritta al Tizio ricorrano gli elementi costitutivi del reato contestato, e segnatamente se il codice a quattordici cifre di cui egli venne abusivamente a conoscenza sia qualificabile come « mezzo idoneo all'accesso ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza ».

Prima di rispondere al quesito, però, va messa in rilievo una significativa contraddizione insita nell'imputazione ex art. 615-quater c.p. elevata dall'accusa: poichè è indiscutibile che il Tizio ebbe in concreto a digitare il codice a 14 cifre appreso dallo straniero casualmente incontrato, ottenendo la ricarica del proprio cellulare, risulta ineludibile la seguente alternativa: o il codice a 14 cifre rappresenta realmente un mezzo idoneo all'accesso al sistema delle ricariche, e allora l'imputazione corretta avrebbe dovuto essere quella di cui all'art. 615-ter c.p. (=accesso abusivo per così dire « consumato »); ovvero non lo è, ed allora non vi è spazio neppure per la contestazione della meno grave condotta « preparatoria » di cui all'art. 615-quater c.p..

In verità, ad avviso di questo giudice, una volta richiamate le nozioni di carattere tecnico esposte al par. 1 pare inevitabile pervenire alla conclusione della inapplicabilità al caso di specie di entrambe le norme testè in-

dicate: sembrano infatti far difetto, da un lato, l'idoneità del codice digitato dal Tizio all'« accesso » a un sistema informatico, dall'altro il carattere « protetto » del sistema in cui il Tizio si sarebbe introdotto.

Si è già spiegato, infatti, che *quivis de populo* può connettersi, entrare in rapporto, dialogare con il « sistema delle ricariche » OMNITEL semplicemente telefonando al 2010. In tal modo l'utente entra in contatto con il « risponditore automatico » a cui successivamente fornirà (digitandolo sul proprio apparecchio) un numero di codice a 14 cifre al fine di « ricaricare » il cellulare. Pare anzitutto evidente che la chiamata al 2010 non costituisce, neppure lontanamente, una forma di accesso al sistema OMNITEL, essendo solo un modo per dialogare *ab extra* con esso. È parimenti evidente che non esiste alcuna misura di sicurezza protettiva, essendo al contrario preciso interesse della OMNITEL che la clientela abbia un accesso il più agevole possibile al risponditore automatico, onde incrementare il traffico telefonico (di qui, per es., l'insolita brevità del numero, di sole quattro cifre).

Ma gli estremi dell'idoneità all'accesso ad un sistema protetto non ricorrono neppure nella successiva digitazione del codice segreto a 14 cifre. Come si è spiegato più sopra, infatti, digitando quel codice l'utente non accede in alcun modo al sistema delle ricariche, non viene abilitato a modificarne i programmi o ad alterarne i dati: egli continua a rimanere all'esterno del sistema, e semplicemente gli comunica un numero che il sistema medesimo, e non l'utente, raffronterà con l'elenco dei codici delle « Value Cards » che ha in memoria. La sfera di riservatezza informatica della OMNITEL continua a restare totalmente chiusa e inaccessibile all'utente (nel nostro caso il Tizio), il quale non può far altro che « proporre » al sistema un determinato numero per il successivo controllo informatico e l'eventuale accredito della ricarica. Per riprendere il parallelismo del bar e del caffè, proposto al par. 1, il cliente esibisce lo scontrino al barista, ma non è in grado di scavalcare il bancone e prepararsi da solo un espresso.

È forse possibile che l'opposta opinione sia stata in certa misura indotta dal fatto che il numero di 14 cifre contenuto nella « Value Card » e digitato dall'utente viene definito nella prassi come « codice », con la medesima locuzione utilizzata nell'esemplificazione contenuta nell'art. 615-*quater* c.p.. Si tratta, però, di una identità meramente terminologica cui corrispondono due oggetti diversi: nel primo caso si è in presenza del numero identificativo di un credito, che potrà soltanto essere verificato dal sistema informatico al fine di procedere o no all'accredito; nel caso del codice di accesso (si pensi alle « passwords » comunemente usate per l'accesso ai personal computers) si tratta di un numero che abilita a muoversi all'interno del sistema informatico, aprire files, modificarne i dati, variarne i programmi applicativi ecc..

Le considerazioni che precedono debbono pertanto indurre all'assoluzione del Tizio dai reati a lui contestati sub P) ed R) con la formula « perché il fatto non sussiste », difettando gli elementi materiali costitutivi della fattispecie di cui all'art. 615-*quater* c.p..

---

#### 4. IL DELITTO DI CUI ALL'ART. 640-TER C.P. (CAPI Q ED S).

---

Anche in ordine a tale delitto giova premettere alcune considerazioni interpretative di carattere sistematico e letterale.



Sotto il profilo sistematico va valorizzata la collocazione della norma subito dopo gli artt. 640 e 640-bis c.p., concernenti ipotesi di truffa, nel più generale ambito dei delitti contro il patrimonio mediante frode.

È opinione comune tra i commentatori che l'art. 640-ter c.p. sia stato introdotto allo scopo di adattare la previsione tradizionale di cui all'art. 640 c.p. alle nuove « intelligenze artificiali », rispetto alle quali sarebbe assai arduo configurare quella « induzione in errore » che costituisce l'essenza del delitto di truffa e che, per la sua natura squisitamente psicologica, mal si adatterebbe ai casi in cui il reo, lungi dal rapportarsi con una persona fisica, « dialoga » con un sistema informatico.

Dal testo dell'art. 640-ter c.p. è pertanto scomparso l'elemento dell'induzione in errore ma — si badi — non è sostanzialmente venuta meno la necessità che vengano adoperati « artifici e raggiri ». Semplicemente, anche per tale requisito si è aggiornata la terminologia, prevedendosi nella nuova disposizione la « alterazione del funzionamento » del sistema ovvero l'« intervento » sui dati o programmi in esso contenuti.

Mentre è evidente, anche solo fermandosi al dato letterale, che l'alterazione del funzionamento costituisce una arbitraria modificazione delle condizioni in cui il sistema informatico si trovava anteriormente alla condotta delittuosa, ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento all'intervento su dati o programmi (è questa la condotta oggi concretamente contestata al Tizio): il concetto di « intervento » reca infatti in sé un nucleo semantico che indica comunque una modificazione delle condizioni originarie del sistema. In tale senso si è espressa anche la Corte di legittimità (Sez. VIa, sent. 4.10.1997 n. 3067, imp. PIER-SANTI), affermando, con riferimento al delitto di cui all'art. 640-ter c.p., che esso « postula necessariamente la manipolazione del sistema » (massima).

Sembra dunque, e conclusivamente, che il reato di cui all'art. 640-ter c.p. debba essere ricostruito come una fattispecie in cui taluno, attraverso lo strumento dell'arbitraria modificazione del funzionamento del sistema informatico o dei dati e programmi in esso contenuti, consegua un ingiusto profitto con altrui danno. Da ciò discende un importante corollario: affinché sia possibile modificare il funzionamento ovvero il contenuto di un sistema informatico occorre che si sia previamente verificato l'accesso al sistema informatico medesimo. In questo ordine di idee appare tutt'altro che casuale la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. che, nel capo d'imputazione, collega i reati di detenzione abusiva di codici di accesso ai reati di frode informatica.

Un secondo e diverso aspetto da evidenziare è che nella struttura della fattispecie la modificazione del sistema informatico si pone come mezzo rispetto al fine dell'ingiustificata locupletazione dell'agente.

Gli esempi possibili, al riguardo, sono innumerevoli; si pensi al caso del giovane imprenditore che, modificando grazie a complici i dati contenuti nel « cervellone » del Ministero della Difesa, riesca ad apparire come in possesso dei requisiti per l'esenzione dall'obbligo di leva, evitando così la prestazione del servizio militare; oppure al caso del dipendente che, intervenendo sulla banca dati aziendale contenente l'indicazione delle ferie fruita dal personale, riesca ad allungare il periodo di assenza retribuita dal lavoro.

Tutto ciò premesso, va ora valutato se nella condotta contestata al Tizio ai capi Q) ed S) ricorrano gli elementi sin qui descritti.

Anche in questo caso sembra inevitabile una conclusione negativa: essa discende, in primis, dalla ritenuta insussistenza del delitto di cui all'art. 615-*quater* c.p. (come pure del delitto, forse più correttamente ipotizzabile, di cui all'art. 615-*ter* c.p.).

Difetta infatti, in primo luogo, il requisito dell'accesso e del conseguente intervento sul sistema informatico della OMNITEL, sistema che — come già illustrato più sopra — rimane impermeabile all'attività dell'imputato e si limita semplicemente a verificare il codice digitato e a procedere al successivo accredito, il tutto secondo il suo ordinario e consueto meccanismo di funzionamento. In altre parole, e come già esposto più volte, l'agente non si introduce nel sistema informatico ma semplicemente gli fornisce *ab extra* un numero.

L'unica modificazione che si produce nel « sistema delle ricariche Omnitel » è, come spiegato dal teste Celestino all'udienza del 30.9.2002, che il sistema medesimo, dopo aver proceduto all'accredito, « annota informaticamente » l'avvenuta utilizzazione del numero a 14 cifre digitato dall'utente, ciò che corrisponde anch'esso al normale funzionamento del sistema e soddisfa lo specifico interesse della OMNITEL a che sia evitato un eventuale successivo utilizzo del medesimo codice: « L'abusivo utilizzo dei codici di ricarica non ha provocato alterazioni sul nostro sistema informatico, ma soltanto il diniego della ricarica al successivo utilizzatore del medesimo codice ». Questa « annotazione », dunque, non costituisce un « intervento » nel senso sopra precisato, cioè una alterazione non voluta dal titolare del sistema informatico, ma soltanto una conseguenza lecita — voluta ed attuata dalla OMNITEL — dell'uso del codice a 14 cifre.

In secondo luogo, tale modificazione dei dati del sistema non costituisce uno strumento finalizzato al conseguimento dell'ingiusto profitto, bensì si pone come una annotazione collaterale all'effettuazione dell'accredito e priva di nesso finalistico con tale evento lesivo.

## 5. CONCLUSIONI.

Come esposto nelle pagine precedenti, nessuna delle due fattispecie astratte di reato individuate dall'accusa sembra corrispondere agli elementi fattuali emersi in giudizio. In termini più generali, si rileva che gli strumenti repressivi proposti dal P.M., introdotti dal legislatore per combattere forme assai raffinate di criminalità (« hackeraggio », « pirateria informatica ») caratterizzate dall'uso di complesse conoscenze di informatica, mal si attagliano a descrivere e sanzionare condotte che, a ben guardare, consistono semplicemente nel furto, in danno di ignari tabaccai, di schede cartacee le quali sono successivamente utilizzate esattamente secondo le modalità previste dalla OMNITEL, senza alcuna deviazione rispetto a quanto programmato in termini generali dal gestore del traffico telefonico per tutta la sua clientela.

Si tratta, in definitiva, di una situazione del tutto analoga a quanto avviene qualora taluno, dopo aver sottratto un certo numero di biglietti nuovi di pubblico trasporto, ne faccia successivamente uso, salendo sugli autobus di linea: la rilevanza penale della sua condotta si esaurisce nell'avvenuto furto dei biglietti, senza che vi sia spazio per una ulteriore ed autonoma incriminazione degli atti di utilizzo della refurtiva. E dunque, il fatto che l'utilizzo delle « Value Cards » oggetto di furto possa sfug-

gire di per sé a sanzione penale non deve apparire come una anomalia o una lacuna del sistema.

Naturalmente, l'ordinamento penale potrebbe prevedere altri titoli di reato applicabili al caso di specie. Agli atti vi è traccia del fatto che gli organi di P.G. inquirenti ebbero ad ipotizzare in prima battuta, a carico del Tizio, il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.), e che altresì in alcune pronunce di merito in casi analoghi (cfr. sent. Trib. Torino 23.11.2001, imp. D'AVENA, prodotta dalla difesa) è stata ipotizzata la sussistenza della contravvenzione di incauto acquisto (art. 712 c.p.). Entrambe tali ipotesi ricostruttive debbono però essere respinte nel caso oggetto del presente processo, perché sia l'art. 648 c.p., sia l'art. 712 c.p. presuppongono la materialità della cosa oggetto di ricettazione ovvero di incauto acquisto, mentre nella presente vicenda processuale risulta che il Tizio si limitò ad utilizzare informazioni (=numeri) fornitegli da uno straniero che le leggeva da un block-notes, e non ebbe mai a ricevere materialmente le « Value Cards » oggetto di furto dalle quali i numeri predetti erano stati desunti.

Per tutto quanto precede, Tizio deve essere assolto da tutti i reati a lui ascritti con la formula « perché il fatto non sussiste ». Ne consegue la reiezione delle domande proposte dalla parte civile.

P.Q.M. — Visto l'art. 530 c.p.p.,  
assolve Tizio dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 c.p.p.,  
fissa quale termine per il deposito della presente sentenza il trentesimo giorno a decorrere dalla data odierna.